

## **Rappresentazione contabile del conferimento d'azienda: le principali criticità**

*Il conferimento d'azienda è caratterizzato da una serie di criticità a livello di rappresentazione contabile che, in assenza di un principio contabile di riferimento, non trovano nella pratica soluzioni univoche.*

*L'articolo affronta le principali problematiche contabili che emergono in sede di conferimento d'azienda per i soggetti che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili nazionali.*

### **Premessa**

Mentre per le fusioni e le scissioni societarie è stato emanato un apposito principio contabile che ne disciplina il corretto trattamento contabile<sup>1</sup>, per il conferimento d'azienda manca ancora un principio contabile di riferimento che chiarisca le diverse problematiche che tale operazione presenta sotto il profilo contabile.

Al riguardo l'OIC ha avviato da tempo un progetto per la predisposizione di un principio contabile che disciplini il corretto trattamento contabile dei conferimenti in natura e di crediti, ed in particolare dei conferimenti di azienda, sia dal punto di vista della società conferitaria che dal punto di vista della società conferente, sia nei conferimenti tra parti indipendenti che nei conferimenti nell'ambito dei gruppi.

Tuttavia, la bozza di tale principio non è ancora stata presentata, a testimonianza del fatto che alle problematiche contabili che emergono in sede di conferimento d'azienda non è agevole dare soluzioni univoche ed unanimemente accettate.

Nel presente intervento si prenderanno in esame le principali criticità contabili del conferimento d'azienda per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi contabili nazionali, premettendo che dette criticità derivano principalmente dalla duplice natura che il conferimento d'azienda può assumere. Infatti, come è noto, può rappresentare sia un atto di realizzo dei plusvalori insiti nel complesso aziendale conferito, sia un atto di mera riorganizzazione di gruppi societari<sup>2</sup>.

### **La rappresentazione del conferimento nelle scritture contabili della società conferente: l'iscrizione della “plusvalenza da conferimento”**

Salvo i casi in cui le attività e le passività dell'azienda oggetto di conferimento sono valutate sulla base dei rispettivi valori contabili, in sede di conferimento emerge in capo alla società conferente un maggior (o minor) valore derivante dalla differenza tra il valore contabile delle attività e passività ricomprese nel complesso aziendale (ovvero il Patrimonio netto di conferimento espresso a valori contabili) e la valutazione di tali attività e passività ai fini del conferimento (ovvero il Patrimonio netto di conferimento espresso a valori di perizia).

\* Dottore commercialista e Revisore legale

<sup>1</sup> Si veda il principio contabile OIC n. 4 – Fusioni e scissioni.

<sup>2</sup> Per un approfondimento sulla natura del conferimento d'azienda sia consentito il rimando a M. Busico, F. Giommoni, F. Facchini, F. Salvadori, “Il manuale delle operazioni straordinarie”, Gruppo Euroconference, Aprile 2011, pag.114.

Al riguardo, si pone il problema di come rilevare tale differenza nel bilancio della società conferente, ovvero se iscriverla a Conto economico o nel Patrimonio netto. Una prima tesi propende per far confluire il “plusvalore” derivante dal conferimento indistintamente nel conto “plusvalenza di conferimento”, da riclassificare quale provento di natura straordinaria nella voce E.20 dello schema di Conto economico di cui all’art.2425 del c.c. (o nella voce E.21 qualora si tratti di una minusvalenza), in base a quanto si può desumere dal [Principio contabile OIC 12](#)<sup>3</sup>.

In linea con tale impostazione sono sia la Consob ([Comunicazione n.94004211/94](#)),<sup>4</sup> che ha condiviso la rilevanza attribuita, in sede di determinazione del risultato d’esercizio, alla plusvalenza da conferimento in una società controllata – ancorché avesse avuto origine all’interno dello stesso gruppo<sup>5</sup> – sia l’Assirevi, che nel documento di ricerca approvato dalla Commissione tecnica il 12 gennaio 1998 ha precisato che ai fini civilistici la plusvalenza da conferimento è da considerarsi realizzata e, pertanto, va iscritta a Conto economico tra i proventi straordinari.

Tuttavia, una parte della dottrina, peraltro minoritaria, sostiene che il “plusvalore” emergente in sede di conferimento debba essere iscritto in una riserva patrimoniale della società conferente. Ciò in quanto l’operazione rappresenterebbe in ogni caso per il conferente una sostanziale rivalutazione dei beni costituenti il complesso aziendale, per il tramite dell’iscrizione del maggior valore sulla partecipazione che viene ricevuta a seguito del conferimento dell’azienda. Trattandosi di una rivalutazione di beni, ancorché “indiretta”, la stessa dovrebbe essere rappresentata in conformità a quanto previsto dai [principi contabili OIC n.16](#) (immobilizzazioni materiali) e [OIC n.24](#) (immobilizzazioni immateriali) per quanto riguarda le rivalutazioni monetarie, ovvero dovrebbe essere iscritta in una apposita voce del Patrimonio netto.

Altra parte della dottrina ha sostenuto che le modalità di contabilizzazione della differenza di conferimento – come del resto la modalità di rappresentazione contabile del conferimento – dovrebbero dipendere dalla natura stessa del conferimento.<sup>6</sup>

Qualora l’operazione di conferimento venga effettuata con finalità di realizzo del valore dell’azienda, la stessa presenta maggiori punti di contatto con le operazioni di cessione d’azienda, e quindi la differenza da conferimento dovrebbe essere iscritta a Conto economico (secondo l’impostazione contabile che, nella prassi, viene identificata come “conferimento modello cessione”).

Viceversa, se il conferimento è effettuato con finalità di ristrutturazione interna di un gruppo (conferimenti effettuati in società che risultano interamente possedute dal conferente), allora la differenza di conferimento dovrebbe essere più correttamente iscritta in una riserva di Patrimonio netto (secondo l’impostazione contabile del c.d. “conferimento modello trasformazione”).

A parere di scrive deve essere condivisa la posizione assunta da autorevole dottrina in base alla quale dovrebbe escludersi la possibilità che la plusvalenza da conferimento possa essere iscritta in una riserva, dovendo la stessa necessariamente concorrere a Conto economico.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Detto principio, a commento dello schema di Conto economico, chiarisce infatti che nella voce E sono da iscriverne le “plusvalenze o minusvalenze derivanti da operazioni o eventi che hanno un effetto rilevante sulla struttura dell’azienda (p.e. cessioni di rami aziendali o di parte significativa delle partecipazioni, conferimenti, ristrutturazioni aziendali, altre operazioni che incidono sulla struttura aziendale)”.

<sup>4</sup> Si veda F. Dezzani, “Plusvalenze su conferimenti secondo la Consob”, in “Il fisco” n.46/94, pag.10959.

<sup>5</sup> In verità, la Consob subordina tale pronunciamento alla condizione che l’operazione non sia manifestamente artificiosa, per cui il suddetto principio non sarebbe applicabile in presenza di operazioni prive di valide ragioni economiche e, ad esempio, finalizzate esclusivamente a far emergere plusvalori da destinare alla copertura di perdite di bilancio.


<sup>6</sup> Cfr. E. Zanetti, “Riflessi sul piano contabile della natura del conferimento d’azienda”, in Pratica Fiscale e Professionale, n.35/06, pag.39 e “La modalità di contabilizzazione da parte dell’impresa conferente del plusvalore iscritto sulla partecipazione ricevuta in cambio”, in Il fisco n.26/09, pag.4201.

<sup>7</sup> Cfr. M. Caratozzolo, “I bilanci straordinari”, Giuffrè, 2009, pag.312.

Tuttavia, in assenza di un principio contabile di riferimento, si ritiene non censurabile l'iscrizione della plusvalenza da conferimento in una posta del Patrimonio netto denominata "riserva da conferimento", anche perché ai fini fiscali il plusvalore emergente in sede di conferimento non concorre a formare il reddito di impresa, come previsto dall'art.176 del Tuir, e dunque non assume rilevanza la sua iscrizione nel Patrimonio netto piuttosto che nel Conto economico<sup>8</sup>.

### **La rappresentazione del conferimento nelle scritture contabili della società conferitaria: saldi chiusi o saldi aperti?**

Come è già stato evidenziato in precedenza, attesa la particolare natura del conferimento d'azienda e le diverse finalità cui lo stesso si presta, la prassi contabile ha individuato due modalità alternative per la rappresentazione dell'operazione<sup>9</sup>:



Il conferimento "**a saldi chiusi**" (o modello della "cessione d'azienda") presuppone una discontinuità nei valori contabili tra la conferente e la conferitaria, come se la conferente cedesse l'azienda alla conferitaria per un determinato corrispettivo (rappresentato dal valore della partecipazione ricevuta), realizzando una plusvalenza oppure una minusvalenza.

Tale modello presuppone che la conferitaria iscriva i beni dell'azienda ricevuta a "saldi chiusi", ovvero al netto degli eventuali fondi iscritti presso la conferente (fondi ammortamento e fondi svalutazione), esattamente come avviene in sede di rilevazione contabile dell'operazione di cessione d'azienda.<sup>11</sup>

Il conferimento "**a saldi aperti**" (o "modello successione") presuppone invece la continuità dei valori contabili, ovvero il soggetto conferitario subentra nella posizione del conferente per quanto riguarda i valori contabili degli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda conferita, al lordo delle eventuali poste rettificative<sup>12</sup>.

La scelta del modello di contabilizzazione dovrebbe dipendere, in primo luogo, dalle finalità del conferimento stesso. Se il conferimento è posto in essere in un contesto operativo che implichi la volontà del conferente di realizzare il valore dell'azienda (c.d. "conferimento modello cessione"), appare infatti più corretto ricorrere alla contabilizzazione

<sup>8</sup> A tale riguardo l'Amministrazione Finanziaria ha implicitamente confermato con la R.M. n.82/E/00 che il risultato positivo dell'operazione di conferimento d'azienda può essere iscritto in una riserva di Patrimonio netto della società conferente. In tal caso ai fini fiscali detta riserva può essere utilizzata, senza generare tassazione in capo alla società, sia per coprire perdite di esercizio sia per la distribuzione ai soci.

<sup>9</sup> Si veda al riguardo F. Dezzani, P. Pisoni, L. Puddu e M. Campra "Scritture contabili sul conferimento d'azienda", in Il fisco n.18/02, pag.1-2698.

<sup>10</sup> Per maggiori approfondimenti sulle modalità di contabilizzazione del conferimento d'azienda elaborate dalla dottrina e dalla prassi, si veda F. Bava, D. Busso, P. Pisoni, "Il conferimento d'azienda: aspetti contabili relativi alla gestione dei disallineamenti tra aspetto civile ed aspetto fiscale", in Il Fisco, n. 9/06, pag.1284.

<sup>11</sup> In tal caso i beni strumentali, che nella contabilità del conferente sono caratterizzati da un costo storico ed un relativo fondo di ammortamento, nella contabilità della conferitaria sono iscritti per un valore netto (quello di perizia) e a partire dalla data di effetto del conferimento decorre un nuovo processo di ammortamento. Le rimanenze di magazzino valutate con il metodo LIFO a scatti annuali presso la conferente al momento dell'iscrizione nella contabilità della conferitaria perdono la loro stratificazione storica e sono contabilizzate al loro valore di perizia (al netto di eventuali fondi svalutazione).

<sup>12</sup> Ad esempio, i costi storici dei beni materiali ed i relativi fondi di ammortamento iscritti nella contabilità della conferente vengono riportati con gli stessi ammontari nella contabilità della conferitaria (che continuerà il processo di ammortamento avviato dalla conferente) e il valore nominale dei crediti ed il relativo fondo svalutazione iscritto nella contabilità della conferente sono esposti con gli stessi importi nelle scritture contabili della conferitaria. Le rimanenze della conferente conservano la loro stratificazione LIFO presso la conferitaria. Qualora nelle rimanenze della conferente e in quelle della conferitaria vi fossero dei beni omogenei, la conferitaria dovrà provvedere all'unificazione delle stratificazioni Lifo esistenti.

a saldi chiusi, mentre, se il conferimento è posto in essere in un contesto operativo che prescindendo da finalità di tipo realizzativo (c.d. “conferimento modello trasformazione”), si può propendere per la contabilizzazione secondo il modello a saldi aperti.

Ma è soprattutto la disciplina fiscale del conferimento d’azienda che influenza la scelta delle modalità di contabilizzazione dell’operazione, venendosi a creare una sorta di “inquinamento fiscale”. È, infatti, indubbio che il regime fiscale di neutralità, che comporta come diretta conseguenza la continuità dei valori fiscali, può essere meglio rappresentato dal modello a saldi aperti, mentre il regime fiscale di realizzo, che determina la discontinuità dei valori fiscali, può essere meglio rappresentato dal modello a saldi chiusi.

In vigore sia del regime fiscale di realizzo che di neutralità (artt.175 e 176 del “vecchio” Tuir), entrambe le modalità di contabilizzazione del conferimento d’azienda erano utilizzate nella pratica, ma con le modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2008, che, come noto, ha previsto il solo regime di neutralità fiscale (art.176 “nuovo” Tuir), si ritiene che non vi sia effettiva alternativa per la società conferitaria, se non quella di utilizzare il modello della successione o a saldi aperti. Tale modello di rilevazione contabile è l’unico che permette di gestire agevolmente, a livello contabile, la continuità di valori fiscali tra conferente e conferitario.

Infatti, anche qualora il conferitario iscrivesse i beni dell’azienda ricevuta a saldi chiusi, perdendo così traccia – sul piano contabile – dei valori lordi del conferente, si ritiene che, ai fini fiscali, la conferitaria “erediti” comunque i valori dei costi storici dei beni strumentali e dei rispettivi fondi di ammortamento.<sup>13</sup>

Di conseguenza, ancorché la conferitaria iscriva i beni strumentali sulla base del valore netto di conferimento (ovvero senza evidenziare i costi storici e i fondi ammortamento), si ritiene che la stessa sia comunque tenuta a mantenere il medesimo ciclo di ammortamento fiscale già iniziato presso il conferente, con conseguenti complicazioni non solo sul piano strettamente contabile, ma anche su quello fiscale, atteso che si creerebbe un “doppio binario” tra ammortamento fiscale e civilistico.<sup>14</sup>

Queste conclusioni sono valide anche nel caso in cui la conferitaria opti per il regime di imposizione sostitutiva, in quanto tale scelta non fa comunque venir meno il regime di neutralità fiscale previsto dall’art.176 del Tuir. Infatti, con il pagamento dell’imposta sostitutiva possono essere affrancati i maggiori valori emersi con riferimento a taluni cespiti, mentre per tutte le altre poste dell’attivo non interessate dall’affrancamento e per quelle del passivo continua a valere il principio di continuità dei valori fiscali.

In altre parole, quello dell’imposizione sostitutiva non è tanto un ulteriore regime fiscale, alternativo a quello di neutralità con continuità dei valori, quanto una mera possibilità di riallineamento a pagamento dei valori fiscali a quelli civili, operante esclusivamente nella sfera della conferitaria.<sup>15</sup>

 In conclusione, i conferimenti di azienda, in linea teorica, dovrebbero essere rappresentati contabilmente a “saldi chiusi” poiché tali operazioni determinano, in termini giuridici ed economici, un trasferimento di azienda, ovvero il conferimento resta pur sempre atto di realizzo dal punto di vista civilistico<sup>16</sup>.

<sup>13</sup> Cfr. D. Stevanato, “La problematica deducibilità degli ammortamenti nel conferimento d’azienda”, in Corriere Tributario n.45/10, pag.3746

<sup>14</sup> Detta questione è affrontata nella Norma di comportamento n.178/10 dell’Associazione italiana dei Dottori Commercialisti, la quale conclude che la differenza tra gli ammortamenti fiscalmente deducibili in base al costo fiscale del conferente e quelli minori imputati a Conto economico dal conferitario (perché determinati applicando le aliquote ministeriali al valore netto di prima iscrizione) dovrebbe essere rilevata mediante una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

<sup>15</sup> Cfr. D. Stevanato, “La problematica deducibilità degli ammortamenti nel conferimento d’azienda”, cit.

<sup>16</sup> Cfr. A. Doderò, G. Ferranti, B. Izzo, L. Miele, “Imposta sul reddito delle società”, IPSOA, 2008, pag.1212.

Tuttavia, le caratteristiche dell'unica disciplina fiscale attualmente applicabile, improntata sulla neutralità e sulla continuità dei valori, suggeriscono di rappresentare contabilmente il conferimento a “saldi aperti”, anche se, in assenza di un principio contabile di riferimento, pare legittimo utilizzare il modello a “saldi chiusi”, il quale tuttavia genera però, sul piano pratico, complicazioni non trascurabili.<sup>17</sup>

### **L'iscrizione della fiscalità differita nel bilancio della conferitaria**

In conseguenza del più volte richiamato regime di neutralità fiscale previsto dall'art.176 del Tuir il soggetto conferitario subentra, ai fini fiscali, nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa. L'applicazione di tale regime determina generalmente un disallineamento tra valori civilistici e valori fiscali, con riferimento al quale si pone il problema dell'iscrizione della fiscalità differita.

L'obbligo di iscrivere le imposte differite passive sui disallineamenti positivi emersi in sede di conferimento (nonché delle imposte anticipate sugli eventuali disallineamenti negativi) si può desumere dal [Principio contabile n.25](#) e dal [Documento interpretativo OIC n. 3 del marzo 2009](#).

In particolare, il Documento interpretativo OIC n.3, precisa che la presenza in sede di operazione straordinaria di un disallineamento tra valori “civilistici” e valori “fiscali” rappresenta una differenza temporanea, che di norma determina la rilevazione di imposte differite passive in sede di contabilizzazione dell'operazione straordinaria. La necessità di iscrivere la fiscalità differita sui disallineamenti derivanti dal conferimento d'azienda risulta meglio chiarito nel nuovo principio contabile OIC 25 recentemente emanato dall'OIC in bozza per la consultazione.

In tale nuova versione del principio contabile viene infatti ribadito (par. 69) che:

*“una differenza temporanea può sorgere in occasione di operazioni straordinarie che comportano il trasferimento di patrimoni, di aziende, rami di azienda o società, quali le operazioni di cessione e di conferimento di aziende o rami d'azienda e le operazioni di fusione e scissione di società.”*

In particolare si specifica (par. 75) che:

*“se in un conferimento, la società conferitaria iscrive un'attività ad un nuovo valore contabile superiore al valore riconosciuto fiscalmente all'attività (che continua ad essere il costo fiscalmente riconosciuto alla società conferente), si genera una differenza temporanea imponibile che richiede la rilevazione di imposte differite”.*

Tali imposte, tenuto conto della irrilevanza fiscale dei plus/minusvalori che emergono secondo l'attuale normativa, hanno l'obiettivo di neutralizzare i maggiori o minori carichi fiscali che potranno emergere negli esercizi successivi.

Detta fiscalità differita, secondo quanto correttamente previsto dal Documento interpretativo OIC n.3, deve essere accantonata nell'apposito fondo imposte differite con contropartita la riduzione di una riserva di Patrimonio netto e non deve invece generare un accantonamento imputato a Conto economico.

L'obbligo di iscrivere la fiscalità differita in sede di conferimento non era invece ritenuto sussistente con riferimento all'avviamento, per il quale, secondo quanto previsto dal principio contabile OIC n. 4 “Fusione e scissione” e dallo IAS 12 “Imposte sul reddito”, non è prevista l'iscrizione di fiscalità differita passiva, in quanto

<sup>17</sup> Si veda, ad esempio, L. Miele e V. Russo, “Assonime e Agenzia delle entrate spiegano l'imposta sostitutiva sui conferimenti d'azienda”, in *Corriere Tributario* n.40/08, pag.3211.

l'avviamento rappresenta una posta residuale da rilevare successivamente all'imputazione degli elementi dell'attivo e del passivo e, quindi, *“la rilevazione della passività fiscale differita ne incrementerebbe il valore contabile”*.<sup>18</sup>

Questa impostazione è confermata dalla bozza di nuovo principio contabile OIC n. 25 nel quale si afferma (par. 80) che non devono essere iscritte le imposte relative alla rilevazione iniziale dell'avviamento in sede di operazione straordinaria, quando il suo valore non è riconosciuto ai fini fiscali (ossia il suo valore fiscale è pari a zero, o è riconosciuto in misura inferiore rispetto a quello contabile). L'avviamento rappresenta infatti:

*“la differenza che residua dopo l’allocazione del costo di acquisizione alle attività e passività iscritte con l’operazione straordinaria. Conseguentemente, l’iscrizione delle imposte differite comporterebbe un aumento del valore contabile dell’avviamento determinando un contemporaneo incremento di pari importo dell’attivo e del passivo; ciò renderebbe l’informazione contenuta nel bilancio meno trasparente”*.<sup>19</sup>

Nei casi in cui la società conferitaria ottenga il riconoscimento fiscale dei maggiori valori emersi in sede di conferimento per effetto dell'opzione per i regimi di imposizione sostitutiva (art.15 del D.L. n.185/08 e art.176, co.2-ter, del Tuir)<sup>20</sup> non si pone la questione relativa all'iscrizione della fiscalità differita sui beni oggetto di riallineamento, in quanto le differenze tra valori civilistici e fiscali sono annullate.

La nuova bozza di principio contabile OIC 25 non chiarisce esattamente le modalità di contabilizzazione dell'imposta sostitutiva nel caso di conferimento d'azienda. Tuttavia, in analogia con quanto ivi previsto per le fusioni e per le rivalutazioni dei beni si ritiene che in contropartita al debito tributario relativo agli obblighi di versamento di tale imposta (da iscriversi alla voce D.12 del passivo) debba ridursi la riserva di conferimento od altra riserva del Patrimonio netto, ovvero l'operazione deve incidere unicamente sullo Stato patrimoniale.<sup>21</sup>

Può però accadere che la società conferitaria decida di optare per l'affrancamento mediante pagamento dell'imposta sostitutiva dopo aver approvato il bilancio relativo all'esercizio in cui è stata posta in essere l'operazione di conferimento e, quindi, dopo aver iscritto le imposte differite sui disallineamenti dei beni diversi dall'avviamento.<sup>22</sup>

In tale ipotesi, l'affrancamento dei maggiori valori mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva comporta l'eliminazione del disallineamento che aveva generato l'iscrizione della fiscalità differita, determinando quindi lo storno del relativo fondo imposte differite. Gli effetti contabili secondo la bozza di nuovo principio contabile OIC 25 (par.78) sono i seguenti:

- ➔ eliminazione del fondo imposte differite in contropartita alla rilevazione di un provento nella voce 22 del Conto economico, in quanto viene meno la differenza temporanea imponente;
- ➔ contemporanea iscrizione di un costo per l'imposta sostitutiva alla voce 22, in contropartita alla rilevazione di un debito tributario (voce D.12 del passivo).

<sup>18</sup> Cfr. Principio contabile OIC n. 4.

<sup>19</sup> Devono, invece, essere iscritte imposte anticipate nei casi in cui l'avviamento sia fiscalmente riconosciuto, ma ammortizzato in un periodo di tempo inferiore a quello previsto dall'art.103 del Tuir ai fini dell'importo massimo deducibile anno per anno. In questo caso, infatti, le maggiori quote indeducibili dell'avviamento saranno recuperate alla fine del periodo di ammortamento civilistico mediante variazioni in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi. Cfr. par. 82 della bozza di nuovo principio contabile OIC 25.

<sup>20</sup> Oppure gratuitamente ai sensi del c.d. “bonus aggregazioni” in vigore nel periodo 2007-2009.

<sup>21</sup> Tra l'altro qualora vi sia la concreta prospettiva del ricorso al riallineamento mediante pagamento dell'imposta sostitutiva da parte della società conferitaria, il relativo onere dovrebbe essere previsto già in sede di valutazione dell'azienda nell'ambito della relazione di stima ex artt.2343 e 2465 c.c., quale fiscalità latente.

<sup>22</sup> Si ricorda, infatti, che l'opzione per l'affrancamento ai sensi dell'art.15 del D.L. n.185/08 può essere esercitata solo nell'esercizio successivo a quello in cui si perfeziona il conferimento, mentre quella per l'affrancamento previsto dall'art.176, co.2-ter, del Tuir può essere esercitata sia nel primo sia, al più tardi, nel secondo periodo di imposta successivo a quello di perfezionamento del conferimento, anche con riferimento al medesimo disallineamento.

A fronte del beneficio economico derivante dall'eliminazione del fondo, la società sostiene un costo per l'imposta sostitutiva che mitiga il beneficio, ma detto costo è comunque inferiore all'imposta differita precedentemente iscritta dato che l'aliquota dell'imposta sostitutiva è inferiore a quella ordinaria.<sup>23</sup>

Nel caso di affrancamento del maggior valore imputato ad avviamento mediante pagamento dell'imposta sostitutiva, non vi sarà invece alcun beneficio contabile conseguente all'eliminazione della fiscalità differita perché su detta posta, come detto in precedenza, non devono essere iscritte imposte differite.

In tal caso il nuovo principio OIC 25 (par.83) precisa che il costo relativo all'imposta sostitutiva deve essere ripartito lungo la durata del beneficio fiscale derivante dal riallineamento.<sup>24</sup> L'imposta sostitutiva rappresenta, infatti, un'anticipazione di futuri oneri fiscali che altrimenti la società sarebbe tenuta a corrispondere ad aliquota piena negli esercizi successivi, qualora non avesse aderito al regime fiscale agevolativo.

**EUROCONFERENCE**  
 EDITORE



## IL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 2013

di Luca Miele, Valeria Russo, Marta Seccaro, Luigi Scappini, Ennio Viel, Raffaella Vio

**Descrizione**  
Il commentario analizza con taglio pratico e operativo e in stretta connessione con la prassi e la giurisprudenza più recente, articolo per articolo, il D.P.R. n. 917/86. Dall'esperienza decennale degli autori gli articoli vengono analizzati in maniera sistematica e contestualizzati. ...

**Edizione**  
Febbraio 2013

**Prezzo**  
**€ 79,00** anziché € 89,00\*  
Offerta valida fino al 28 settembre 2013

  
**ACQUISTA  
IL TESTO**

Tutti i prodotti editoriali sono acquistabili direttamente con **carta di credito** su [www.euroconference.it/editoria](http://www.euroconference.it/editoria)








Gruppo  
**EUROCONFERENCE®**  
costruiamo competenze

<sup>23</sup> La fiscalità differita è infatti iscritta sulla base delle aliquote ordinarie Ires e Irap, mentre l'aliquota massima dell'imposta sostitutiva è pari al 16%.

<sup>24</sup> In particolare il costo differito agli esercizi successivi è rilevato nell'attivo circolante tra i crediti mediante una voce *ad hoc* "C.4 – quater" Attività per imposta sostitutiva da riallineamento. La quota del costo dell'imposta sostitutiva di competenza dell'esercizio è iscritta nella voce 22 del Conto economico Imposte sul reddito dell'esercizio. Il debito riconducibile all'imposta da pagare è rilevato nella voce D.12 Debiti tributari del passivo patrimoniale.